

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Sergio Savoia
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 20 settembre 2010 n. 201.10

Quale trasparenza nel finanziamento della Croce Verde Bellinzona?

Signora e signori deputati,

ci riferiamo all'atto parlamentare menzionato a margine e prima di entrare nel merito delle vostre domande, presentiamo alcune osservazioni di carattere generale.

L'articolo 4 della Legge sul servizio pre-ospedaliero di soccorso e trasporto sanitario (Legge autoambulanze) del 26 giugno 2001 attribuisce la competenza di garantire un servizio di soccorso sanitario con prestazioni di qualità rispondenti ai bisogni della popolazione, ai Comuni appartenenti a un comprensorio.

Lo stesso articolo dà la facoltà ai Comuni di svolgere il servizio direttamente o di attribuirlo ad altri enti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, si prevede la stipulazione di un'apposita convenzione tra tutti Comuni del comprensorio e l'ente che assicura il servizio.

I contenuti minimi della convenzione sono definiti nell'articolo 10 della Legge autoambulanze e si riferiscono al soccorso e al trasporto sanitario, l'attività oggetto della Legge. L'ente che assicura il servizio può svolgere in piena autonomia altre attività non definite da questa Legge. Dal canto loro i Comuni, in quanto entità autonome, possono richiedere all'ente prestazioni supplementari e codificarle nella convenzione.

Nel caso concreto i Comuni del comprensorio di Bellinzona hanno sottoscritto una convenzione con la Croce Verde di Bellinzona (CVB), ratificata dal Dipartimento della sanità e della socialità in data 24 agosto 2005.

In particolare, la convenzione definisce le prestazioni legate all'attività di pronto intervento 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, l'obbligo di istruire adeguatamente il proprio personale e di dotarsi di mezzi tecnici atti a garantire la massima efficienza al servizio. Ne consegue che le attività collaterali svolte dalla CVB, in quanto non menzionate nella convenzione, rimangono di stretta competenza della stessa CVB.

Il finanziamento è disciplinato dall'articolo 7 del Regolamento di applicazione della Legge autoambulanze del 3 dicembre 2002. In particolare, il pro-capite cantonale è determinato partendo dai costi riconosciuti. Si tratta di importi calcolatori, basati su parametri tecnici e non legati ai costi effettivi. Dai costi considerati ai fini del sussidio cantonale sono dedotti i soli ricavi da interventi, in quanto i ricavi delle attività collaterali rimangono di pertinenza dell'ente che eroga il servizio.

Di seguito, le risposte alle domande.

Stando a informazioni a nostra disposizione, non tutto il ricavato dalle attività collaterali e dalla campagna "Soci Sostenitori" arriva alle casse della CVB. Una parte viene invece "deviata" alla Fondazione, creando un maggior deficit a carico dei comuni e del Cantone che, per gli anni 2005-2007, si configura come segue:

Versamenti e donazioni entranti in CVB ridirette alla Fondazione

- Ricavato della campagna Soci Sostenitori e donazioni (ca. 100'000.- fr./anno)
- Ricavato dell'attività del Telesoccorso (ca. 200'000.- fr./anno)

1. In che misura quanto da noi presentato sopra corrisponde al vero?

In occasione della presentazione dei conti consuntivi 2004 la CVB ha annunciato sia ai Comuni, sia ai revisori e, nel corso dell'Assemblea annuale, ai soci, la decisione di aver destinato alla Fondazione CVB l'importo di CHF 100'000.-, da prelevare dai ricavi derivanti dalle attività collaterali (raccolta fondi esclusa) della CVB, a favore della costituzione di un fondo per il pensionamento anticipato dei dipendenti CVB, a contare dall'esercizio 2005. Questo è puntualmente avvenuto negli anni 2005 e 2006. Dal 2007 tutto il ricavato delle attività collaterali e, in particolare, gli introiti del Telesoccorso sono interamente contabilizzati nei conti della CVB. Per contro, dal 2005, la campagna di raccolta fondi è curata dalla Fondazione, intestataria della polizza di versamento che accompagna il calendario distribuito a tutti i fuochi dei Comuni del comprensorio. Si rileva inoltre che la Fondazione ha a sua volta riversato alla CVB in più occasioni e complessivamente dal 2004 al 2010 CHF 648'000.-, di cui CHF 388'000.- destinati alla gestione corrente e il resto a titolo di finanziamento di lavori di ristrutturazione e per i festeggiamenti del 90.esimo dalla sua istituzione.

2. Non ritiene il CdS che la CVB e altri sovvenzionati debbano essere completamente trasparenti e che nella fattispecie il comportamento dei vertici della CVB sia stato improntato a una certa mancanza di trasparenza? In sostanza non ritiene il CdS che il contributo pubblico dovrebbe andare interamente a copertura del deficit operativo e non essere "deviato" verso la fondazione?

L'agire dei vertici della CVB è in regola con le disposizioni legali vigenti e improntato alla massima trasparenza (si veda la risposta alla domanda 1). Come osservato, gli introiti derivanti da attività collaterali e quindi non relativi all'attività principale, oggetto della Legge autoambulante, sono di pertinenza della CVB.

3. Come intende procedere il CdS nei confronti di CVB per permettere una maggiore trasparenza nella gestione dei fondi pubblici erogati da Cantone e Comuni?

Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene che la gestione dei fondi pubblici sia stata trasparente. Si rileva che i Comuni sono rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione della CVB e ogni Comune che abbia sottoscritto con l'associazione CVB la convenzione per l'esecuzione del servizio, è socio della CVB e può quindi partecipare alle assemblee con diritto di voto. Eventuali dissensi rispetto alla politica di CVB avrebbero dovuto essere espressi nelle sedi appropriate, non ci risulta che ciò sia avvenuto.

Vogliate gradire, signora e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

L. Pedrazzini

G. Gianella